

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1258

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUBINATO, ADRAGNA, BENVENUTO,
BINETTI, BODINI, FAZIO, FERRANTE, FILIPPI, LUSI, NEGRI,
PAPANIA, PEGORER, RANDAZZO, SCALERA e THALER
AUSSERHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2007

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore
delle vittime degli atti di terrorismo seriale

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi quindici anni l'attività criminale del cosiddetto «Unabomber» – il terrorista che ha confezionato e diffuso in Veneto e Friuli ordigni esplosivi – ha fatto più di venti vittime. Si tratta di persone, in alcuni casi bambini, che a causa dell'anonimo attentatore hanno subito danni psicologici e fisici gravissimi, alcuni dei quali senza possibilità di guarigione.

Sebbene sia ormai opinione comune che in tali casi si possa parlare di attentati terroristici, e nonostante la stessa magistratura abbia ipotizzato l'aggravante della finalità di terrorismo per i delitti contestati, le vittime di questa tipologia di azioni criminose non possono usufruire, ad oggi, di alcun tipo di risarcimento ai sensi dell'ordinamento vigente.

Tale lacuna legislativa è tanto più grave in quanto le vittime di questi atti sono cittadini inermi, colpiti in modo del tutto accidentale e casuale in luoghi pubblici o aperti al pubblico (supermercati, spiagge, chiese, strade), che in molti casi si sono trovati a far fronte

a gravi invalidità e ad onerose spese di cura, senza alcuno specifico supporto economico da parte dello Stato.

Questa situazione impone evidentemente al legislatore statale una seria riflessione circa una più ampia e congrua definizione dell'ambito soggettivo di tutela da riconoscere alle vittime degli atti terroristici, in modo da ammettere a tutela sotto l'aspetto risarcitorio anche quelle di criminali seriali – quali «Unabomber» – alla stregua delle altre vittime del terrorismo.

In particolare, questo disegno di legge è volto ad inserire tale fattispecie fra quelle disciplinate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», prevedendo espressamente che i soggetti colpiti da azioni criminose, compiute in maniera ripetitiva sul territorio nazionale, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, siano ricompresi tra quelli colpiti da atti terroristici e, dunque, ad essi assimilati per quanto riguarda il trattamento risarcitorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Ai fini della presente legge, sono compresi fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico».

